

RITO TRIBUTARIO/ La Commissione di Firenze su un caso di non luogo a procedere

Sentenze a rilevanza indiziaria

Circoscritto l'impatto delle decisioni civili e penali

DI GIOVAMBATTISTA PALUMBO

Nel processo tributario la sentenza civile o penale ha una rilevanza meramente indiziaria. Così ha stabilito la Ctp Firenze con la sentenza n. 948/4/17 del 3/10/2017, affermando in particolare che la sentenza di non luogo a procedere del Gup era una sentenza di natura processuale e non di merito, il cui parametro di valutazione non era quindi l'innocenza dell'imputato, ma l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio, vista la situazione di insufficienza probatoria. In sede penale, per affermare la responsabilità dell'imputato, occorre infatti che fosse provato il dolo, per cui, anche se il Gup aveva concluso per l'insufficienza probatoria, questa concerneva solo la coscienza e volontà delittuosa, laddove in sede tributaria era invece sufficiente la mera condotta colposa. Nel caso di specie l'Agenzia aveva recuperato l'Iva per fatture di acquisto viziate da inesisten-

Per evitare la responsabilità serve la totale estinzione del debito

Scatta la condanna per evasione Iva nonostante l'imprenditore abbia presentato istanza di rottamazione delle cartelle di pagamento o di rateizzazione. Per evitare la responsabilità penale o, al più, per ottenere uno sconto di pena è infatti necessaria la totale estinzione del debito tributario. Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 47596 del 16 ottobre 2017 precisando che la pena per l'evasione Iva (che si è consumata nella vigenza delle vecchie norme) va ridimensionata qualora sia stata superata la vecchia soglia di punibilità ma non la nuova di 250 mila euro. Respinto il ricorso di un imprenditore di Bologna che aveva un debito Iva di oltre 100 mila euro. L'uomo si era difeso sostenendo di essere in una crisi di liquidità e di non aver potuto versare il tributo anche a causa di accordi con le banche. In prima battuta gli Ermellini hanno confermato l'impianto accusatorio sostenendo che è ormai noto come la crisi di liquidità dell'azienda non faccia venir meno la responsabilità penale. Stessa sorte negativa hanno meritato le obiezioni circa le ri-

chieste di annullamento della condanna per via dell'istanza di rateizzazione del debito e di rottamazione delle cartelle. Istanze alle quali non era però seguito il pagamento integrale dell'Iva. Questa circostanza è stata sufficiente per i giudici di merito e poi per quelli di legittimità a confermare i sei mesi di reclusione a carico dell'imprenditore. In sentenza si legge infatti che «anche in caso di procedure conciliative o di adesione, presupposto della applicabilità della circostanza attenuante è l'intervenuta integrale estinzione del debito d'imposta». Alla fine lo sconto di pena l'imprenditore lo ha ottenuto solo in relazione all'ultimo motivo di ricorso: «In tema di omesso versamento dell'Iva, -di legge nell'ultimo passaggio della motivazione, il giudice dell'impugnazione, richiesto di riesaminare la misura della pena inflitta dal primo giudice nella vigenza della soglia di rilevanza penale della condotta pari ad euro 103.291,18, deve rivalutare la congruità del trattamento sanzionatorio alla luce del nuovo limite di euro 250 mila».

Debora Alberici

za soggettiva, in quanto era risultato che le ditte emittenti le fatture non erano in

realtà operanti. La società ricorrente deduceva, allora, l'inconsapevolezza della fro-

de e la non conoscibilità della stessa, rilevando che, vista la sentenza del tribunale, con la

quale il Gup aveva dichiarato non luogo a procedere contro il rappresentante legale, emergeva la violazione della disciplina sul raddoppio dei termini e pertanto la tardiva notifica dell'accertamento, in quanto il maggior termine poggiava «su una denuncia di reato inconsistente». Secondo la Corte, tuttavia, nella specie vi era quantomeno un «fumus» che consentiva-imponendo la denuncia penale, con conseguente tempestività della stessa alla luce della normativa sul raddoppio dei termini. Nel merito, poi, risultando provata e non contestata la natura di «cartiera» delle società cedenti, incombeva sul cessionario l'onere di dimostrare la propria inconsapevolezza. La mancanza di diligenza è infatti sufficiente a rendere indetraibile l'Iva, indipendentemente dalla conoscenza effettiva della frode, essendo sufficiente non aver posto in essere tutte quelle misure di cautela, adottando le quali il cessionario avrebbe potuto rendersi conto della natura fraudolenta delle operazioni.

© Riproduzione riservata

LETTURE DI DIRITTO

Autori - Paola Baldin e Giovanna R. Stumpo

Titolo - *Nuovi strumenti per lo studio professionale*

Casa editrice - Filodiritto Editore, Bologna, 2017, pagg. 335

Prezzo - Euro 49

Argomento - Le recenti evoluzioni del contesto e del mercato in cui si trovano ad esercitare i principali

operatori, comportano un progressivo avvicinamento delle aziende di prodotto a quelle di servizio ed anche ai professionisti. Da diverso tempo, infatti, anche per il settore delle libere professioni vi sono interlocutori di mercato (aziende e pubblica amministrazione) che richiedono agli studi professionali la dimostrazione dell'esistenza di un modello organizzativo efficiente interno fino ad arrivare, in alcuni casi, alla certificazione Iso 9001 quale parametro rilevante per la partecipazione a bandi o gare. Malgrado vi sia ancora una diffusa ritrosia da parte degli studi professionali a ricorrere a certificazioni di standard tecnici, è innegabile che il ricorso a metodologie e politiche di gestione tipiche del mondo aziendale non può che migliorare l'efficienza operativa degli studi medesimi, consolidandone la clientela ed incrementandone la remuneratività. Come espresso nella prefazione di Gabriele Faggioli al testo edito da Filodiritto «l'adozione di idonee politiche di gestione del rischio riconnesso all'attività professionale e di processi decisionali adeguati è in grado di incidere in maniera significativa sulla vita e

sulla sopravvivenza stessa dello Studio professionale; garantendo la tutela del patrimonio soprattutto intellettuale e delle risorse, la stabilità finanziaria, la continuità operativa, il rispetto delle normative, la diligenza e la correttezza professionale e deontologica. Analogamente, la scelta e l'implementazione in modo efficace di nuove tecnologie, la formazione del personale circa il corretto e consapevole utilizzo degli strumenti informatici, l'adozione di piani volti a garantire la continuità dell'attività dello Studio in ogni circostanza [...] costituiscono altrettante occasioni per migliorare e accrescere la produttività dello Studio e la qualità dei servizi offerti». Nel mercato delle libere professioni è passata quasi in sordina l'ultima revisione della norma Iso 9001 avvenuta nel 2015 e che la presenta in una veste nuova, più flessibile sul piano terminologico e documentale e prevede espressamente la parificazione tra «servizio» e «prodotto». Il testo di Paola Baldin e Giovanna R. Stumpo offre agli studi professionali l'opportunità di fare un viaggio approfondito nella conoscenza applicativa della norma della famiglia Iso 9000 sui sistemi di gestione qualità ed in particolare della norma Iso 9001 ed. 2015. Nella parte finale del testo sono riportate interviste, case history e testimonianze che certificano l'importanza della «cultura della qualità organizzativa».

Autori - Fabio Rizzato, Pietro Pisoni e Donatella Busso.

Titolo - *Lezioni di diritto privato*

Casa editrice - Giuffrè editore, Milano, 2017, pagg. 608

Prezzo - Euro 50

Argomento - Il presente volume,

giunto alla terza edizione, ha l'obiettivo di esaminare il ruolo informativo e le tecniche di redazione del bilancio consolidato, inserito nella comunicazione finanziaria dei gruppi di società, prendendo atto che la sola valutazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio della controllante non è di per sé sufficiente a fornire un quadro fedele della situazione di un gruppo aziendale. La funzione del manuale vuole essere quella di uno strumento per comprendere le modalità tecniche di redazione del documento e le principali implicazioni operative. In particolare, lo studio riguarda i bilanci consolidati dei gruppi non quotati, che sono disciplinati dal dlgs 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni, e dall'evoluzione delle direttive europee in materia contabile; il manuale è aggiornato con le novità inserite dal recepimento della direttiva 34/2013 Eu, così come attuata dal dlgs 139/2015 e la pubblicazione da parte dell'Organismo italiano di contabilità del nuovo Oic 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto.

Autori - Aa.Vv.

Titolo - *Fisco 2017*

Casa editrice - Ipsoa, Milano, 2017, pagg. 1.900

Prezzo - Euro

Argomento - Come noto a tutti i professionisti e operatori delle varie branche del diritto, uno dei fattori più importanti per poter svolgere in maniera adeguata la propria attività consiste nel continuo aggiornamento professionale. La presenza

in studio di strumenti operativi che illustrino l'evoluzione normativa di un particolare istituto e la relativa applicazione pratica consente spesso di dissipare quei dubbi che l'interpretazione giuridica della norma spesso crea. In ambito fiscale, in particolare, la durata media di una norma specifica è spesso molto limitata, con la conseguenza che, da un anno all'altro cambiano anche le relative regole applicative e il rischio di errore da parte del professionista non adeguatamente informato. Il testo edito da Ipsoa e intitolato *Fisco 2017* è uno di quegli strumenti che permettono di tenere sotto controllo il quadro completo ed esaustivo di tutti gli adempimenti tributari spaziando dalle imposte sui redditi (Irfp, Ires e Irap) a quelle indirette (Iva, Registro) sino alle tasse e imposte locali (tra cui Imu, Tasi, Tari) e ai tributi minori. In sostanza un vademecum aggiornato sullo stato dell'arte dell'intero mondo fiscale la cui

trattazione è continuamente supportata da schemi, tabelle ed esempi di calcolo che consentono di ridurre notevolmente quei dubbi interpretativi. La presente edizione segnala differenti novità, tra le quali si segnalano le comunicazioni telematiche dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche; la modifica del sistema di riscossione e rottamazione delle cartelle di pagamento; l'estensione della dichiarazione integrativa a favore; il nuovo regime per cassa delle imprese minori; l'introduzione dell'Iri e molto altro ancora.

a cura di Francesco Romano